

Deliberazione n. 955

Adottata dal Direttore Generale in data 2 8 G I U. 2012

Oggetto: Collaborazione professionale per l'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai -

Dr. ZACCHEDDU Enrico - dal 27/06/2012 al 26/10/2012. Assunzione

impegno di spesa.

Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale

Premesso che il Resp.le dell'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai, con nota agli atti

aziendali, facente parte del presente procedimento, ha segnalato la necessità di acquisire con immediatezza n. 1 Medico di Psichiatria per far fronte all'attività da espletarsi, tenuto conto della carenza di personale, aggravata dall'assenza contestuale di n. 2 unità, peraltro non sostituite in quanto la graduatoria valida in possesso dell'azienda è stata ultimata senza aver avuto

alcun riscontro per coprire i 2 posti disponibili predetti;

Considerato che non è possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale in

servizio,;

Preso Atto che, il Resp.le dell'U.O di Psichiatria del P.O. Sirai, ha richiesto

l'acquisizione di un Dirigente Medico, con la stipula di un contratto di collaborazione, al fine di poter far fronte alle esigenze sopra citate, con immediatezza, per non incorrere in una riduzione o interruzione dell'attività

di Psichiatria;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n.

112/2008, e convertito in Legge 133/2008;

Dato Atto in ogni caso, che l'Azienda ha già provveduto ad avviare le procedure per una

selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti

Medici di Psichiatria;

Stante l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle

attività della U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della

stessa con riferimento all'attività di pronto soccorso;

Atteso che la Direzione Sanitaria riscontrate le reali problematicità afferenti all'U.O

di Psichiatria del P.O Sirai evidenziate dal Responsabile con la nota agli atti aziendali facente parte del presente procedimento, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per far fronte alle stesse, nelle more dell'esperimento della procedura di pubblica selezione per assunzioni a

tempo determinato sopra richiamata;

Dato Atto

che per reperire la figura medica necessaria, in tempi ottimali per far fronte alle esigenze predette, ci si intende avvalere della disponibilità fornita da un medico con idoneo curriculum formativo e professionale e segnalata dallo stresso Resp.le del'U.O di Psichiatria del P.O Sirai;

Atteso

che ha dato la disponibilità per la stipula di un contratto di collaborazione il dr. ZACCHEDDU Enrico nato il 21/03/1981, con idoneo curriculum formativo e professionale;

Ritenuto

pertanto, considerata l'urgente necessità, che in via immediata si possa fronteggiare l'emergenza in argomento provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Medico in possesso di idonei requisiti, individuando quale professionista il dr. ZACCHEDDU Enrico, il quale ha dato la sua disponibilità a prestare la sua collaborazione professionale per questa Azienda;

Visto

il curriculum del dr. ZACCHEDDU Enrico;

Visto

lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto

l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale del dr. ZACCHEDDU Enrico nato il 21/03/1981, Medico in possesso della specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia, per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai;

di determinare la durata del contratto in mesi 4, a decorrere dal 27/06/2012 al 26/10/2012, con un impegno settimanale pari a 20 ore di attività;

di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro 2.316,00;

di movimentare la spesa presuntiva di euro €. 9.264,00 sul codice 0511010301 del piano dei conti aziendale – costo del personale sanitario non dipendente;

di movimentare la spesa presunta di euro 324,24, al codice 0511010305 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale non dipendente;

di movimentare la spesa complessiva di circa euro 9.588,24, al centro di costo 10910101 – SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI

di approvare l'allegato schema contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Maurizio CALAMIDA)¹

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Claudio FERRI)

IL DIRETTORE/SANITARIO

ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 955 del 2 8 6 1 U. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal2 9 6 HU, 20 pp. 1 4 LU6. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

destinatari: Servizio affari generali Servizio bilancio Servizio personale

V-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA	
	AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA	
	Contratto di collaborazione con il dr. ZACCHEDDU Enrico Medico	
	specialista in Psichiatria e Psicoterapia L'anno duemiladodici il giorno	
	del mese di nella sede della Azienda Unità	
	Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.	
	TRA	
	L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920,	
	avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal	
***************************************	Direttore Generale Dr. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10/08/1953,	
	in seguito denominata Azienda;	
	E	
	Il dr. ZACCHEDDU Enrico nato a San Gavino Monreale il 21/03/1981,	
	residente Villacidro in via San Nicolò n. 32, C.F. ZCCNRC81C21H856W in	
	seguito denominato professionista;	
	Vista la Deliberazione n. del con la quale è	
	stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr.	
	ZACCHEDDU Enrico, specialista in Psichiatria e Psicoterapia, con idoneo	
	curriculum, per un periodo di mesi 4, eventualmente rinnovabile, su formale	
	richiesta dell'Azienda.	
	Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente	
	contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai	
	sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed	
	Pagina 1 di 5	

in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di	
collaborazione con il dr. CARBONI Giovanna	
La collaborazione è acquisita:	
1. con effetto dal 27/06/2012 per la durata di mesi 4 eventualmente	
rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;	
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di	
Psichiatria, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno	
settimanale di 20 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile	
di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà	
comportare per il professionista lo svolgimento di compiti	
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di	
lavoro.	
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della	
collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile	
dell'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai, al quale sarà fatto riferimento	
anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;	
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di	
appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile	
dell'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai.	
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà	
all'interessato un compenso mensile pari a € 2.316,00 comprensivo	
di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi	
inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di	
infortunio che sono a carico dell'interessato;	
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in	
Pagina 2 di 5	

dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del	
professionista e previa liquidazione della stessa da parte del	
responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.	
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui	
riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del	
personale dell'azienda.	
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro	
subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura	
anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed	
economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né	
può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di	
inquadramento in ruolo.	
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni	
di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2°	
comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del	
DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.	
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti	
all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il	
quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità	
civile verso i terzi.	
ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le	
disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può	
dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e	
operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo	
delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il	
Pagina 3 di 5	

-	Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=	
	In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di	
	collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è	
	nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati	
	i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista	
	nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno	
	impartite dall'Azienda Usl n. 7.	
	ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o	
	modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità	
	ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti	
	fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato	
	rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la	
	quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà	
	comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le	
	prestaioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di	
	riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza	
	alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà	
	alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.	
	ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte	
	del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla	
	Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.====	
	Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di	
	preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne	
:	costituisce il presupposto.	
	ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professioni-	
	Pagina 4 di 5	

***	sta dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed
	esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla
***************************************	comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa
	citata.
	ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere
	relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente
	convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa,
	saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno
	scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del
	Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale
	giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né
	ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.
	ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia
	originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR
	26/04/1986 n. 131.
	ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressa -
	mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del
	codice civile.Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n.
	del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale,
	uno dei quali è consegnato al professionista.
	Carbonia, lì
	Il Professionista Azienda USL 7 Carbonia
	Dr. ZACCHEDDU Enrico Dr. Maurizio CALAMIDA